

# Special Assist

Fiscal  
Assist  
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Special Assist

## SPECIALE

### LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

### BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020

(G.U. N.302 DEL 29/12/17)

ENTRATA IN VIGORE 1/1/18

### PARTE 1° - LE IMPOSTE SUI REDDITI

IMPOSTE SUI REDDITI – PERSONE FISICHE	
<p><b>Bonus ristrutturazioni edilizie: proroga e novità</b> Per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali è stata accordata la proroga fino al 31/12/18 della detrazione del 50%, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.</p> <p>Le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA, che elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p> <p>La detrazione è stata estesa oltre che agli IACP anche agli enti aventi le stesse finalità e alle cooperative.</p>	Co. 3
<p><b>Detrazione del 65% sulle spese per gli interventi di risparmio energetico: proroga e novità</b> Accordata la proroga al 31/12/18 per la detrazione sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico.</p> <p>All'ENEA viene riservato il potere di effettuare controlli a campione; ad opera di un D.M. di prossima emanazione avverrà l'individuazione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA.</p> <p>La detrazione è stata estesa non solo agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, ma anche agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31/12/13, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.</p>	Co. 3

# Special Assist

Misura del 50%	Misura del 65%	Misura dell'80%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese, sostenute dall'1/1/18, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.</li> <li>Spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.</li> <li>Spese documentate e rimaste a carico del contribuente per acquisto e posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall'1/1/18 al 31/12/18, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) (allegato III D.M. 4/8/11) pari almeno al 20%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta la detrazione dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore.</li> <li>Misura dell'85% ove gli interventi di cui al punto precedente determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.</li> </ul> <p>La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. La detrazione è alternativa alle detrazioni pari al 70% (in caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio) o del 75% (per gli interventi relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015) (art. 14, co.2 quater D.L. n. 63/2013) e a quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per ridurre il rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali pari al 70% o 80%, se si ha il passaggio a due classi di rischio inferiori (art. 16, co.1-qui quies D.L. n. 63/2013).</p>
<p><b>Interventi esclusi</b> - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A.</p>		
<p><b>Detrazione per interventi di sistemazione a verde</b> Sono detraibili dall'Irpef per il 36% le spese documentate non superiori a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo sostenute nel 2018, per i seguenti interventi effettuati</p>		<p><b>Co. 12 – 15</b></p>

# Special Assist

<p>sull'immobile:</p> <p>a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</p> <p>b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</p>	
<p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Sono comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta alla metà.</p>	
<p><b>Cedolare secca – l'aliquota del 10% per i contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa si applica fino al 2019</b></p> <p>Prorogato fino al 2019 il periodo in cui si applica la cedolare secca secondo l'aliquota ridotta al 10%, piuttosto che al 15%, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 2, 4° periodo del D.lgs. n. 23/2011 per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei comuni di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e b), del D.L. n. 551/1988 e;</li> <li>• negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.</li> </ul>	<p>Co. 16</p>
<p><b>Canoni di locazione degli universitari fuori sede – detraibili a regime ma l'università deve essere in una provincia diversa da quella di residenza</b></p> <p>Prevista a regime la detrazione per i canoni di locazione per studenti universitari fuori sede. I canoni sono ora detraibili se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'università è ubicata in un comune diverso da quello di residenza;</li> <li>• il comune in cui si trova l'università dista da quello di residenza almeno 100 chilometri;</li> <li>• i 2 comuni si trovano in una provincia diversa.</li> </ul> <p>La detrazione dei canoni riguarda unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. È stato, inoltre, eliminato il limite dei 50 Km di distanza minima per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. Tuttavia, limitatamente al 2017 e al 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.</p>	<p>Co. 23</p>
<p><b>Abbonamenti per il trasporto detraibili</b></p> <p>Sono detraibili dall'Irpef per il 19% le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro, anche se sostenuti nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 12 del Tuir.</p>	<p>Co. 28</p>
<p><b>Abbonamenti per il trasporto pagati dal datore di lavoro non concorrono al reddito di lavoro dipendente</b></p> <p>Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di</p>	<p>Co. 28</p>

# Special Assist

<p>contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari del dipendente indicati nell'art. 12 del Tuir.</p>	
<p><b>Previdenza complementare dipendenti pubblici</b>  A decorrere dall'1/1/18, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al D.lgs. n. 252/2005. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, che, all'1/1/18, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al D.lgs. n. 252/2005, sono applicabili a decorrere dall'1/1/18. Si ricorda che il D.lgs. n. 252/2005 reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili annualmente dal reddito complessivo del lavoratore nella misura massima di 5.164,57 euro.</p>	<p>Co. 156</p>
<p><b>Detrazioni per carichi di famiglia</b>  A decorrere dall'1/1/19, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per poter essere considerato familiare a carico ai sensi dell'art. 12, co. 2 del Tuir è elevato a 4.000 euro. Resta fermo il limite di reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, per gli altri familiari.</p>	<p>Co. 252 - 253</p>
<p><b>Retribuzioni di rappresentanti diplomatici e scuole italiane all'estero – costituiscono reddito per il 50%</b>  Con una disposizione interpretativa è stato chiarito che le retribuzioni del personale delle rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di 1° categoria e gli istituti italiani di cultura di cui all'art. 152 del D.P.R. n. 18/1967 e delle scuole statali all'estero di agli artt. da 31 a 33 del D.lgs. n. 64/2017, costituiscono, ai sensi dell'art. 51, co. 8 del Tuir, reddito nella misura del 50%, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti. A decorrere dall'1/4/18, fermo restando quanto disposto agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'art. 158, del D.P.R. n. 18/1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.</p>	<p>Co. 271</p>
<p><b>Irap – lavoratori stagionali - deducibile al 100% il costo per il 2018</b>  Ai fini Irap è integralmente deducibile il costo del lavoro relativo ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deducibilità al 100% del costo dei lavoratori stagionali è limitata al 2018, mentre a regime, la deduzione del costo del lavoro dei lavoratori stagionali resta ferma al 70%.</p>	<p>Co. 116</p>
<p><b>Ammodernamento degli impianti calcistici</b>  Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12%</p>	<p>Co. 352</p>

# Special Assist

<p>dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al co.1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 saranno individuate con DPCM.</p>	
<p><b>Indennità, rimborsi forfettari e premi – aumenta il limite di non tassabilità</b> Elevato da 7.500 a 10.000 euro il limite di reddito entro cui, ai sensi dell'art. 69, co. 2 del Tuir, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) del Tuir, tra cui le indennità di trasferta, non concorrono a formare il reddito. Resta fermo che non concorrono al reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.</p>	Co. 367
<p><b>Apicoltura – esenti dal reddito i primi 20 alveari nelle zone montane</b> I proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p>	Co. 511
<p><b>Disturbo specifico dell'apprendimento – detraibili alcune spese</b> Sono detraibili dall'Irpef per il 19% le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge n. 170/2010, necessari all'apprendimento;</li> <li>• l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere,</li> </ul> <p>in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico di cui all'art. 12 del Tuir. Un decreto dell'Agenzia delle entrate definirà le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione.</p>	Co. 665 - 667
<p><b>Assicurazioni contro il rischio sisma detraibili per il 19%</b> Sono detraibili dall'Irpef per il 19% le spese sostenute per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione si applica alle polizze stipulate dall'1/1/18.</p>	Co. 768 e 770
<p><b>Partecipazioni non negoziate e terreni agricoli – riaprono i termini per rideterminare i valori di acquisto</b> È possibile, pagando l'imposta sostitutiva dell'8%, rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1/1/18 secondo alle disposizioni degli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001. Secondo tali disposizioni, con il pagamento di un'imposta sostitutiva (pari all'8% per le partecipazioni qualificate, non qualificate e per i terreni), agli effetti della determinazione</p>	Co. 997 - 998

# Special Assist

<p>delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, lett. a), b), c) e c-bis) del Tuir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima;</li> <li>• per i terreni edificabili e con destinazione agricola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/6/18; sulle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi del 3% annuo. Entro il 30/6/18 devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia.</p>	
<b>IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITO D'IMPRESA</b>	
<p><b>Credito d'imposta alberghi anche per le piscine termali</b> Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (art. 10, D.L. n. 83/2014) viene esteso anche agli stabilimenti termali (art. 3, legge n. 323/2000). Anche per questi soggetti si applicano le stesse modalità previste per le altre strutture ricettive.</p>	<i>Co. 17 e 18</i>
<p><b>Super e iper ammortamento – agevolabili gli acquisti del 2018</b> Prorogati i termini delle maggiorazioni, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, del costo di acquisizione dei beni, cd.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• super-ammortamento beni materiali;</li> <li>• iper-ammortamento;</li> <li>• super ammortamento beni immateriali.</li> </ul>	<i>Co. 29 - 36</i>
<p><b>Super ammortamento beni materiali</b> – le imprese determinano le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria, in base al costo di acquisizione maggiorato del 30% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'1/1/18 al 31/12/18, ovvero;</li> <li>• entro il 30/6/19, a condizione che entro il 31/12/18 l'ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.</li> </ul> <p>Sono esclusi dal super ammortamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, del Tuir;</li> <li>• gli investimenti che beneficiano del precedente super ammortamento (art. 1, co. 8, della legge n. 232/2016).</li> </ul> <p>Resta esclusa la possibilità di maggiorare il valore dei beni per i quali il DM 31.12.88 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all'allegato 3 alla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).</p> <p><b>Iper ammortamento</b> - la maggiorazione del costo di acquisizione del 150% dei beni individuati dall'allegato A alla legge di bilancio 2017 ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (cd. iper ammortamento), di cui all'art. 1, co. 9, della legge n. 232/2016, si applica anche, per gli stessi beni, agli investimenti effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 31/12/18, ovvero;</li> <li>• entro il 31/12/19, a condizione che entro la data del 31/12/18 l'ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.</li> </ul> <p>L'eventuale sostituzione del bene che beneficia dell'iper ammortamento non determina la revoca,</p>	

# Special Assist

dell'agevolazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'art. 1, co. 11, della legge n. 232/2016.

Qualora il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo è inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del (minor) costo del nuovo investimento. La possibilità di sostituire il bene oggetto dell'agevolazione, introdotta con la legge di bilancio 2018, è applicabile anche agli investimenti effettuati nel 2017 in base all'art. 1, co. 9 della legge n. 232/2016.

**Super ammortamento beni immateriali** - chi beneficia dell'iper ammortamento potrà fruire anche del cd. super ammortamento dei beni immateriali di cui all'art. 1, co. 10 della legge n. 232/2016 - che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione del 40% ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per i beni indicati nell'Allegato B alla legge di bilancio 2017. Anche per i beni dell'allegato B alla legge di bilancio 2017 gli investimenti devono essere effettuati:

- entro il 31/12/18, ovvero;
- entro il 31/12/19, a condizione che entro il 31/12/18 l'ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti effettuati nei nuovi termini, all'allegato B alla legge di bilancio 2017, laddove sono individuati i beni immateriali oggetto del cd. super ammortamento beni immateriali, sono state aggiunti (ai software interconnessi) i seguenti:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi onfield).

## Formazione del personale – previsto un credito d'imposta

**Le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel 2018 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/17), potranno fruire di un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per le ore in cui è occupato in attività di formazione.**

Co. 46 – 56

**Misura del credito d'imposta** - Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 300.000 euro per anno, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, nella misura del 40% del costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione.

**Quale formazione è agevolabile** – Rientrano nell'agevolazione esclusivamente le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti aziendali (un elenco dettagliato si trova nell'allegato A alla legge di bilancio):

- Vendita e marketing;
- Informatica;

# Special Assist

- tecniche e tecnologia di produzione.

Non rientra nell'agevolazione la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

**Indicazione in dichiarazione, non concorrenza al reddito e utilizzo del credito** - Il credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino al completo utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, né della base imponibile Irap,
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 (interessi passivi Irpef) e all'art. 109, co. 5, del Tuir (spese generali);
- è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti;
- non è soggetto al limite di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, né al limite di 700.000 di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina degli aiuti di stato e, in particolare, alla disciplina degli aiuti alla formazione.

**Certificazione dei costi** - i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti da tali obblighi.

Rientrano nell'agevolazione, entro il limite di 5.000 euro, le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese.

**Disposizioni attuative** - un D.M. del MISE stabilirà le disposizioni applicative dell'agevolazione.

## Imprese culturali e creative – c'è un credito d'imposta

**Previsto un credito d'imposta per le imprese culturali e creative per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.**

**Co. 57 – 70**

Imprese culturali e creative	Prodotti culturali
Le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno Stato UE o SEE, purché soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno come oggetto sociale l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.	Beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

**Disposizioni attuative** – un D.M. del MIBACT stabilirà la procedura per

- il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ;
- la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.

**Misura dell'agevolazione** - il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

**Indicazione in dichiarazione, non concorrenza al reddito e utilizzo del credito** – Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, né del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 (interessi passivi Irpef) e 109, co. 5, del Tuir (spese generali);
- ha un limite di spesa complessivo (500.000 euro per il 2018, 1.000.000 euro per 2019 e 1.000.000 euro 2020);
- è concesso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/13, relativo agli

9

# Special Assist

<p>aiuti «de minimis»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</li> </ul>	
<p><b>Riallineamento valori contabili – esteso l’ambito applicativo alle operazioni su partecipate estere</b></p> <p><b>L’affrancamento fiscale, di cui all’art. 15, co. 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185/2008, dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie e altre operazioni di acquisizione e riferibili ai beni immateriali (avviamento, marchi ed altre attività) è possibile anche per le operazioni su partecipate estere.</b></p>	<p><b>Co. 81 – 83</b></p>
<p>L’art. 15 co. 10 del D.L. n. 185/2008 consente, pagando un’imposta sostitutiva del 16% sui maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali di avere il riconoscimento fiscale di detti maggiori valori a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. Il riconoscimento fiscale è possibile anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i maggiori valori delle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali (co. 10-bis).</li> <li>• per i maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni (co. 10 ter).</li> </ul> <p>L’estensione dell’affrancamento alle partecipate estere si applica agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal 2017 (periodo di imposta anteriore a quello in corso all’1/1/18), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.</p> <p>Le disposizioni attuative delle nuove norme saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.</p>	
<p><b>Società di intermediazione mobiliare – senza addizionale Ires la deducibilità degli interessi passivi è al 96%</b></p> <p><b>Le società di intermediazione mobiliare, a decorrere dal 2017 (dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/16):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono escluse dall’applicazione dell’addizionale all’Ires del 3,5%;</li> <li>• deducono ai fini Ires e Irap gli interessi passivi nei limiti del 96%.</li> </ul>	<p><b>Co. 84 – 86</b></p>
<p><b>PMI che si quotano in borsa – c’è un credito d’imposta</b></p> <p><b>Alle piccole e medie imprese che iniziano nel 2018 una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o SEE, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, è riconosciuto un credito d’imposta con riferimento ai costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alla quotazione.</b></p>	<p><b>Co. 89 – 92</b></p>
<p>Il credito d’imposta, concesso fino ad un massimo di 500.000 euro, è commisurato al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alla quotazione fino al 31/12/20 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il credito d’imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino ad esaurimento;</li> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, né della base imponibile Irap;</li> <li>• non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 (interessi passivi Irpef) e 109, co. 5 (spese generali), del Tuir;</li> </ul>	

# Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e di 700.000 euro di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000.</li> </ul> <p>Un D.M. del MISE stabilirà le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>	
<p><b>Bonus per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata</b>  <b>Previsto un credito di imposta per tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.</b></p>	<p><b>Co. 96-99</b></p>
<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021;</li> <li>deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito;</li> <li>non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;</li> <li>può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi;</li> <li>non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito;</li> <li>è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (co.53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244);</li> <li>è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.</li> </ul> <p>Per fruire del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta - anche al fine di assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa annui - è rimesso a un emanando D.M.</p>	
<p><b>Fondazioni bancarie – c'è un credito d'imposta per il finanziamento di progetti di welfare</b>  <b>Un credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate per progetti promossi dalle fondazioni bancarie nei periodi d'imposta successivi al 2017 (a quello in corso al 31/12/17), è riconosciuto alle stesse fondazioni a condizione che le erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.</b></p>	<p><b>Co. 201 – 204</b></p>
<p>Consentono di accedere all'agevolazione le erogazioni finalizzate alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socioassistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>è utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li> <li>va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato;</li> </ul>	

# Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>• non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e di 700.000 euro di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000.</li> </ul> <p>Si accede al beneficio, fino a esaurimento delle risorse disponibili (100.000.000 euro per anno 2019, 2020 e 2021), secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni.</p>	<p><b>Commercio al dettaglio di libri – c'è un credito d'imposta</b></p> <p><b>Gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri con codice Ateco principale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47.61 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;</li> <li>• 47.79.1 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano,</li> </ul> <p>possono fruire di un credito d'imposta previsto a regime a decorrere dal 2018.</p> <p>L'agevolazione è commisurata agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese che saranno individuate con un successivo D.M., per una misura massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20.000 euro per gli esercenti di librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;</li> <li>• 10.000 euro per gli altri esercenti.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini che saranno definiti con provvedimento della Agenzia delle entrate.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires e del valore della produzione ai fini Irap;</li> <li>• non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 (interessi passivi Irpef) e 109, co. 5 (spese generali), del Tuir;</li> <li>• viene riconosciuto nel limite di spesa di 4.000.000 euro per l'anno 2018 e di 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;</li> <li>• è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) sugli aiuti «de minimis».</li> </ul> <p>Un D.M. del MIBACT stabilirà le disposizioni applicative dell'agevolazione.</p>	<p><b>Società sportive dilettantistiche lucrative</b></p> <p>Istituite le società sportive dilettantistiche lucrative, per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del codice civile. Per tali società, se riconosciute dal CONI, l'Ires è ridotta alla metà. La riduzione dell'Ires alla metà si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) sugli aiuti «de minimis».</p> <p>Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (società di persone e di capitali).</p> <p>A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella denominazione o ragione sociale, la dicitura "società sportiva dilettantistica"</li> </ul>
		Co. 319 - 321
		Co. 353 – 355

# Special Assist

<p>lucrativa”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;</li> <li>• il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;</li> <li>• l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico” in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.</li> </ul>	
<p><b>Ristrutturazione di impianti sportivi – c'è un credito d'imposta</b></p> <p>Le imprese che effettuano erogazioni liberali nel 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici possono fruire di credito d'imposta, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è riconosciuto nei limiti del 3 per 1.000 dei ricavi annui, fino a 40.000 euro;</li> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo;</li> <li>• non rileva ai fini Ires/Irpef e Irap.</li> <li>• è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10.000.000 euro.</li> </ul> <p>Un DPCM individuerà le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>	<p><i>Co. 363 – 366</i></p>
<p><b>Enoturismo equiparato all'agriturismo</b></p> <p>Ai fini delle imposte dirette e dell'Iva all'attività enoturistica si applicano le medesime disposizioni dell'agriturismo di cui all'art. 5 della legge n. 413/1991 sull'agriturismo.</p> <p>Per quanto concerne le imposte dirette, i soggetti - diversi da società di capitali ed enti commerciali (art. 73 co. 1, lett. a) e b) del Tuir) - determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25%.</p> <p>Per quanto concerne l'Iva i soggetti che esercitano attività di enoturismo determinano l'imposta riducendo l'Iva relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta sugli acquisti e le importazioni.</p> <p>Con riferimento all'enoturismo, a differenza dell'agriturismo, è stato precisato che detto regime forfettario Iva si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/06 che disciplinano il “Regime comune forfettario per i produttori agricoli” laddove per produttore agricolo si intende “il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica”.</p>	<p><i>Co. 502 – 503</i></p>
<p><b>Carburante deducibile a condizione che sia pagato con carte di credito/debito/prepagate</b></p> <p>La possibilità di dedurre le spese per carburante per autotrazione ai sensi dell'art. 164 del Tuir è condizionata al pagamento delle stesse tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Le nuove disposizioni si applicano a partire dall'1/7/18.</p>	<p><i>Co. 922, 927</i></p>

# Special Assist

<p>Pertanto, solo pagando il carburante con detti mezzi di pagamento sarà possibile dedurre i costi nei limiti (rimasti invariati) stabiliti dalla stessa disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integralmente per:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) gli aeromobili da turismo, le navi e imbarcazioni da diporto, le autovetture ed autocaravan, di cui all'art. 54, co. 1, lett. a) e m) del D.lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;</li> <li>2) i veicoli adibiti ad uso pubblico;</li> </ol> </li> <li>• per il 20% (80% per agenti e rappresentanti) relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui all'art. 54, co. 1, lett. a) e m) del D.lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato al numero 1);</li> <li>• per il 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.</li> </ul>	
<p><b>Distributori di carburante – c'è un credito d'imposta per le commissioni sulle transazioni</b>          Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante potranno fruire di un credito d'imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. L'agevolazione si applica dall'1/7/18. Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è pari al 50% del totale delle commissioni addebitate;</li> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li> <li>• spetta nei limiti di cui al regolamento (UE) sugli aiuti «de minimis».</li> </ul>	Co. 924 – 927
<p><b>Interessi passivi (Ires) – dividendi di partecipate estere esclusi dal ROL</b>          Ai fini della deducibilità degli interessi passivi dall'imponibile Ires di cui all'art. 96 del Tuir i dividendi esteri sono esclusi dalla determinazione del Reddito Operativo Lordo (ROL). L'esclusione si applica dal 2017 (dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16).</p>	Co. 994 – 995
<p><b>Utili provenienti da paesi ex black list o ex white list</b>          Non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• percepiti a partire dal 2015 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14) e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list del D.M. MEF 21/11/01;</li> <li>• maturati in periodi successivi al 2014 (successivi a quello in corso al 31/12/14) in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui sono verificate le condizioni per l'applicazione dell'art. 167, co. 4, del Tuir affinché i medesimi Stati o territori possono essere considerati a fiscalità privilegiata in base ai nuovi criteri.</li> </ul> <p>Le suddette previsioni, volte a tener conto degli effetti dei recenti cambiamenti dei criteri che portano a considerare un paese a fiscalità privilegiata, rilevano ai fini dell'esclusione dal reddito del 95% degli utili percepiti provenienti da società non residenti di cui all'art. 89, co. 3 del Tuir posto che l'esenzione non si applica agli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.</p>	Co. 1007 e 1008

# Special Assist

<p><b>È stato altresì stabilito che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario;</li> <li>• gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.</li> </ul>	
<p><b>Utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata</b></p> <p>Non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti per il 50% del loro ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli utili provenienti dai soggetti non residenti di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 167, co. 4;</li> <li>• le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), stipulati con soggetti non residenti di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 167, co. 4.</li> </ul> <p>L'esclusione è riconosciuta se la società o l'ente ricevente dimostra, anche con l'interpello di cui all'art. 167, co. 5, lett. b), che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (per un evidente refuso, nella legge di bilancio è stata erroneamente indicata l'esimente di cui all'art. 167, co. 5, lett. b), mentre la dimostrazione dello svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento è l'esimente indicata nell'art. 167, co. 5, lett. a).</p> <p>In caso di avvenuta dimostrazione dell'esimente, al controllante residente è riconosciuto un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del Tuir in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.</p>	<p><i>Co. 1009</i></p>
<p><b>Stabile organizzazione – modifiche alla disciplina</b></p> <p><b>Cambia la definizione di stabile organizzazione di cui all'art. 162 del Tuir</b></p>	<p><i>Co. 1010</i></p>
<p><b>Elencazione delle ipotesi che costituiscono/non costituiscono stabile organizzazione</b> – Tra le altre ipotesi di entità che costituiscono stabile organizzazione è stata inserita anche “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.</p> <p>Con riferimento alle ipotesi di entità che non costituiscono stabile organizzazione è stato specificato che l'esclusione della configurabilità di una stabile organizzazione al ricorrere delle attività elencate all'art. 162, co. 4, del Tuir è subordinata alla verifica del carattere effettivamente ausiliario o preparatorio delle medesime attività o della combinazione delle stesse.</p> <p>È bene ricordare che le attività elencate all'art. 162, co. 4 del Tuir sono: installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; beni o le merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; beni o le merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; ecc..</p> <p><b>Norma antiabuso</b> – è stata prevista disposizione anti – frammentazione per impedire l'elusione dello status di stabile organizzazione attraverso la suddivisione delle varie attività all'interno della stessa impresa oppure tra</p>	

# Special Assist

<p>imprese strettamente correlate, nello stesso luogo oppure in luoghi diversi.</p> <p><b>Definizione di agente indipendente</b> - si configura una stabile organizzazione personale se il soggetto abitualmente conclude contratti o porta alla conclusione di contratti che sono in nome dell'impresa o che comunque devono essere svolti dall'impresa. In tal caso l'impresa non residente ha una presenza significativa nello Stato. Con riferimento all'esclusione della presenza della stabile organizzazione nel caso di agente indipendente è stata introdotta la previsione che limita l'operatività di tale esclusione nel caso in cui l'agente operi esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una parte correlata. Una persona si considera strettamente correlata ad una impresa se una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese (circostanza che si considera realizzata laddove vi sia un possesso, diretto o indiretto, di almeno il 50% dei diritti di partecipazione nell'impresa).</p>	
<p><b>Disciplina IRI – tutto rinviato al 2018</b></p> <p>Parte dal 2018 e non dal 2017 l'applicazione dell'IRI. L'operatività della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), il regime opzionale introdotto dall'art. 1, co. 547 e 548, della legge n. 232/2016, che prevede la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con l'aliquota Ires, per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché S.r.l. con requisiti di cui all'art. 116 del Tuir, è stata, dunque, differita di 1 anno.</p> <p>Ciò, comunque, non dovrebbe comportare problemi per chi, confidando nella successiva opzione per il 2017 per la relativa disciplina (che avrebbe dovuto essere effettuata nel modello redditi 2018) ha versato acconti in base al metodo previsionale, qualora essi dovessero risultare insufficienti. Infatti, l'Agenzia delle entrate (Ris. n. 176/2003) in un caso analogo in tema di Irap ha consentito di regolarizzare i versamenti a saldo senza l'applicazione delle sanzioni, considerata l'intervenuta modifica legislativa.</p>	<p><i>Co. 1063</i></p>
<p><b>IMPOSTE SUI REDDITI - REDDITI DI CAPITALE</b></p>	
<p><b>Piattaforme di Peer to Peer Lending – i proventi derivanti dai prestiti sono redditi di capitale</b></p> <p>Sono considerati redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• società finanziarie di cui all'art. 106 del TUB;</li> <li>• istituti di pagamento di cui all'art. 114 del TUB.</li> </ul> <p>I gestori, su tali redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, devono operare la ritenuta d'imposta del 26% prevista dall'art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973.</p>	<p><i>Co. 43 - 44</i></p>
<p><b>Partecipazioni qualificate detenute o cedute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa – redditi di capitale e redditi diversi equiparati a quelli delle partecipazioni non qualificate</b></p> <p>Redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non concorrono più al reddito per il 58,14% del loro ammontare ma sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% come finora accaduto per le partecipazioni non qualificate.</p>	<p><i>Co. 999 - 1006</i></p>
<p><b>Applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%</b> - L'imposta sostitutiva prevista per le partecipazioni non qualificate dall'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, si applica anche ai redditi (utili e plusvalenze) derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi</p>	

# Special Assist

dell'art. 44, co. 2, lett. a), del Tuir, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

**Utili provenienti da soggetti non residenti** - La ritenuta d'imposta di cui all'art. 27 co. 4, del Tuir si applica alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), ultimo periodo, del Tuir e a contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), del Tuir, in cui l'associante è soggetto non residente:

- a) non qualificati ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c-bis) del Tuir, non relativi all'impresa;
- b) qualificati ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c) del Tuir, non relativi all'impresa (queste ultime erano in precedenza soggette a ritenuta d'acconto).

**Esclusione degli utili dalla base imponibile delle persone fisiche** – in considerazione della prevista tassazione sostitutiva, gli utili distribuiti dalle società o dagli enti indicati nell'art. 73 del Tuir, anche in occasione della liquidazione, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile complessivo in base a una percentuale (49,72% poi aumentata al 58,14%) del loro ammontare.

È stata abolita anche la previsione della tassazione nei limiti del 58,14% della plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate posto che, così come per gli utili, sono tassate con l'imposta sostitutiva del 26% le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate.

Restano escluse le plusvalenze da partecipazioni in società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato che concorrono integralmente al reddito imponibile, fermo restando la possibilità di dimostrare, tramite interpello, che dalla partecipazione non si è conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori.

**Contratti di associazione in partecipazione** – cambia la disciplina delle remunerazioni dei contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), del Tuir laddove l'associante è in contabilità semplificata (art. 66 del Tuir). In tal caso, gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'associato nella misura del 58,14%, qualora l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi ammortamenti.

**Decorrenza** - le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1/1/18 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1/1/19.

**Norme transitorie** - le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Ires formatesi con utili prodotti fino al 2017 (all'esercizio in corso al 31/12/17) - deliberate dal 1/1/18 al 31/12/22 - continuano ad essere assoggettate alla disciplina previgente, ossia alle disposizioni di cui al D.M. del MEF 26/5/17 che prevedono una percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del 58,14% (dal 1/1/17).